

La circolare Ministeriale sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive **92/22/CE** (vetri di sicurezza), **71/127/CEE** (specchi retrovisori) e **77/649/CEE** (campo di visibilità anteriore) indica che:

- sia apposto sulle pellicole il marchio identificativo del produttore;
- le pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate;
- vi sia l'esistenza di un certificato di omologazione (costituito all'estero);
- vi sia un certificato/dichiarazione di conformità dell'installatore che il vetro ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Naturalmente l'installazione delle pellicole per vetri può interessare esclusivamente i vetri laterali posteriori ed il lunotto di tutti gli autoveicoli; quest'ultimo solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati. Rimane, pertanto, il divieto di applicazione delle pellicole sul parabrezza e sui vetri laterali anteriori, in quanto permane l'obbligo di lasciare invariato il campo utile di visibilità del guidatore (180° equivalenti a parabrezza e vetri laterali anteriori). In caso di applicazione su detti vetri si può incorrere in una sanzione amministrativa 68,25 (ART. 71 comma 6 del codice).



Le pellicole per auto devono avere come requisiti per essere "a norma" :

- omologazione CEE;
- marchio identificativo apposto sulle pellicole, avvertendo anche chi fa il lavoro in carrozzeria di controllare che siano visibili i marchi della pellicola una volta montata.

L'applicazione delle pellicole sui vetri del proprio veicolo non necessita di collaudo o revisione, né vi è l'obbligo di aggiornare la carta di circolazione.

Fondamentale è quindi farsi rilasciare il certificato, all'interno del quale vengono dichiarati i modelli di vettura sui quali il prodotto è stato testato e omologato. Lo stesso andrà tenuto a bordo del veicolo ed esibito non solo in sede di revisione ma anche agli agenti in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine.

Il regime sanzionatorio, di cui all'art. 71 del codice della strada, prevede una sanzione pecuniaria da un minimo di € 85,00 ad un massimo di € 338,00 mentre non sono previste sanzioni accessorie come ad esempio il ritiro del documento di circolazione.

In conformità alla circolare **1680M360** del *Ministero dei Trasporti* alla fine dell'installazione dovrà essere rilasciato al cliente :

- copia del *certificato di omologazione ABG/TUV* riportante in numero di omologazione impresso all'origine sulla pellicola applicata.